

**Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2009
avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale
della funzione pubblica nella causa F-18/07, Marcuccio/
Commissione**

(Causa T-32/09 P)

(2009/C 69/111)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante:
G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità
europee

Conclusioni del ricorrente

- In ogni caso:
 - (A.1) annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.
 - (A.2) dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.
- In via principale:
 - (B.1) accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;
 - (B.2) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;
- ovvero in via subordinata:
 - (B.3) rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-18/07 L. Marcuccio/Commissione, che ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso introdotto dal ricorrente.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- Difetto assoluto di motivazione delle asserzioni riguardanti la qualificazione della nota datata 11 ottobre 2005, di cui al punto 3 dell'ordinanza impugnata, di domanda ex art. 90 dello Statuto ed alla conseguente applicabilità, nel caso di specie, del disposto del medesimo art. 90 dello Statuto.
- Difetto assoluto di motivazione delle asserzioni concernenti la data in cui la nota datata 11 ottobre 2005 pervenne alla convenuta e la data in cui la decisione controversa venne in essere.

- Illegittimità delle statuizioni inerenti la presunta irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado nel suo complesso.

Difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in relazione alla data di presentazione del controricorso, ed error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato.

- Violazione della norma del giusto processo, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Procaps/UAMI —
Biofarma (PROCAPS)**

(Causa T-35/09)

(2009/C 69/112)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Procaps, SA (Barranquilla, Colombia) (rappresentante:
avv. M. Vidal-Quadras Trias de Bes)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Biofarma SAS
(Neuilly sur Seine, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno — marchi, disegni e modelli) 24 novembre 2008, caso R 867/2007-4, notificata alle parti il 25 novembre.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PROCAPS» (domanda di registrazione n. 3.519.394) per prodotti e servizi delle classi 5, 35, 39, 40 e 44.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: BIOFARMA, société par actions simplifiée.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale ed internazionale «PROCAPTAN», per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: scorretta applicazione dell'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/49 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — El Corte Inglés/Commissione

(Causa T-38/09)

(2009/C 69/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. Muñoz e M. Baz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 3 novembre 2008, C(2008) 6317 def., con la quale si constata che occorre recuperare a posteriori i dazi all'importazione e che, in un caso particolare, lo sgravio di detti dazi non è giustificato (caso REM 03/07).

La ricorrente ha importato prodotti tessili dalla Giamaica, importazione soggetta a un regime preferenziale previsto dall'Accordo di partenariato UE-ACP, purché provvisti di un certificato di circolazione modello EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità giamaicane. Detto certificato è stato allegato quale prova dell'origine giamaicana delle merci. Ciò nondimeno, una missione dell'OLAF in Giamaica ha concluso che le merci non acquisivano origine preferenziale in Giamaica e pertanto non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale.

In risposta alla richiesta di sgravio dell'obbligazione tributaria presentata dalla ricorrente ex art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, la decisione impugnata ha dichiarato che le autorità giamaicane non avevano commesso un errore fra quelli di cui all'art. 220, n. 2, lett. b) del citato regolamento e che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare a causa della scorretta presentazione dei fatti da parte degli esportatori.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è da annullare per i seguenti motivi:

- il procedimento amministrativo per l'adozione della decisione impugnata è affetto da violazione di forme sostanziali. In concreto, la decisione impugnata non ha rispettato il

principio di buona amministrazione e sono stati gravemente violati i diritti della difesa della ricorrente, dal momento che non vi è un fascicolo amministrativo relativo all'iter della decisione impugnata.

- La decisione impugnata commette un errore di valutazione, poiché conclude che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre una situazione particolare considerando che:
 - le autorità giamaicane sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non potevano essere soggette a trattamento preferenziale, e ciò anche qualora gli esportatori avessero fornito informazioni corrette;
 - le autorità giamaicane sono venute meno in modo grave agli obblighi loro incombenti.
- La convenuta è venuta meno al suo obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo di partenariato UE-ACP.

Ricorso presentato il 28 gennaio 2009 — A. Loacker/UAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Causa T-42/09)

(2009/C 69/114)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: A. Loacker SpA (Renon, Italia) (rappresentanti: V. Bilardo, C. Bacchini, M. Mazzitelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Editrice Quadratum SpA (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata.
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Editrice Quadratum SpA.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «Quadratum», domanda di registrazione n. 4653481, per contraddistinguere, tra gli altri, dei prodotti nella classe 30.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale comunitario «LOACKER QUADRATINI», per contraddistinguere certi prodotti nella classe 30.